

STUDIO LEGALE TRUPIANO

(si riceve per appuntamento)

CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-5

TEL. 0817875522

FAX.0817875448

80143 NAPOLI

info@listatrupiano.it

lunedì-venerdì, ore 17-20

cell. 339.7245521

www.listatrupiano.it

Avv. Vittorio Trupiano

Avv. Massimo Guadagni

Avv. Giovanna Limpido

Dott. Angelo Imperiale

Dr.ssa Marcella Torre

**Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio Del Giudice Per Le Indagini Preliminari
Dott. Andrea Pellegrino**

RICORSO IN CASSAZIONE

Proc. n. 19870/04 RG NR

Proc. n. 234147/05 RG GIP

avverso l'ordinanza emessa il 4.10.06, depositata il 5.10.06, per effetto della quale il G.I.P. presso il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da Dorigo Paolo nei confronti della richiesta di archiviazione del P.M.

Il ricorso viene proposto per i seguenti

MOTIVI

a) inosservanza della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 410 co. 2 c.p.p.:

Il G.I.P. ha erroneamente provveduto sull'opposizione proposta da Dorigo Paolo adottando, quale provvedimento, una ordinanza.

Nell'ordinanza di rigetto, infatti, che ordinanza non è e non può essere proprio in base a quanto disposto dall'art. 410 co. 2 c.p.p., il G.I.P. riporta in epigrafe al proprio provvedimento, testualmente, "ordinanza ex art. 410 c.p.p.", laddove, proprio in base al Codice di rito, il G.I.P. provvede con ordinanza nei casi previsti dall'art. 409 co. 5, 6, mentre, se il G.I.P. adotta un provvedimento di rigetto dell'opposizione perché

inammissibile e la notizia di reato è infondata, cioè, ex art. 410 co. 2 c.p.p., il provvedimento deve essere adottato con decreto, e non già con ordinanza;

b) inosservanza della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., con riferimento agli artt. 177, 178 lett. b) c.p.p.:

La partecipazione, nel caso de quo, mancata, del P.M. al procedimento è sempre prescritta a pena di nullità, per cui, contrariamente a quanto può evincersi dalla lettura dell'art. 409 co. 6 c.p.p., con riferimento, appunto, all'art. 127 co 5 c.p.p., la sua presenza è obbligatoria anche nel procedimento in camera di consiglio, non avendo, peraltro, l'art. 178 lett. b) c.p.p. previsto alcuna esimente in tal senso. **Al riguardo, comunque, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 127 commi 3 e 5 c.p.p., con riferimento all'art. 178 lett. b) c.p.p., nella parte in cui l'art. 127 c.p.p. prevede la possibilità, per il P.M., di non “comparire” all'udienza;**

c) inosservanza della legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 111 co. 3 Cost.:

La persona accusata di un reato, infatti, deve essere informata della natura dello stesso e quant'altro in forma riservata. Né serve obiettare che tale violazione, *“quand'anche ricorrente”*, *“poteva semmai ricevere tutela in altri e ben differenti contesti”*. Era, viceversa, proprio quello il “contesto”;

d) inosservanza della Convenzione Europea per la difesa dei diritti dell'uomo, art. 6 lett. a)

Valgono gli stessi motivi sub c).

CONCLUSIONI

Voglia la Suprema Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare “l'ordinanza” impugnata per le violazioni di Legge dedotte e rinviare ad altro G.I.P. presso il Tribunale di Milano per un nuovo giudizio, rispettoso dei principi di diritto su indicati.

Allega: nomina a difensore dell'Avvocato Bruno Spiezia.
Napoli, 23 ottobre 2006

Avv. Bruno Spiezia

Avv. Vittorio Trupiano